

ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  
DEL COMUNE DI:  
SALERNO

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

S P O S O

S P O S A

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

Io sottoscritta \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_

nata a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

INTENDENDO RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI  
MATRIMONIALI, VALENDOMI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI  
ALL'ART.47 D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE  
SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000,  
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA':

INTENDENDO RICHIEDERE LE PUBBLICAZIONI  
MATRIMONIALI, VALENDOMI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI  
ALL'ART.47 D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE  
SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000,  
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA':

di essere residente in \_\_\_\_\_  
 da piu' di un anno;  
 da meno di un anno.

di essere residente in \_\_\_\_\_  
 da plu' di un anno;  
 da meno di un anno.

di essere cittadino \_\_\_\_\_

di essere cittadina \_\_\_\_\_

di essere celibe;

di essere nubile;

di essere vedovo di \_\_\_\_\_  
deceduta in \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

di essere vedova di \_\_\_\_\_  
deceduto in \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

di essere libero dal vincolo matrimoniale  
contratto a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ con la sig.ra \_\_\_\_\_

di essere libera dal vincolo matrimoniale  
contratto a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ con il sig. \_\_\_\_\_

**DICHIARO INOLTRE:**

- che non esistono impedimenti di parentela, affinità, adozione, affiliazione, ai sensi dell'art. 87 del C.C. tra me e la sposa;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del C.C.

**DICHIARO INOLTRE:**

- che non esistono impedimenti di parentela, affinità, adozione, affiliazione, ai sensi dell'art. 87 del C.C. tra me e lo sposo;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del C.C.

Data \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

( FIRMA DELLO SPOSO )

( FIRMA DELLA SPOSA )

## D.P.R. 445/2000

### Articolo 38 - Modalità di sottoscrizione delle istanze

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

### Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.  
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 48 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti

### Articolo 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 48 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

## CODICE CIVILE

### ARTICOLO 85 - Interdizione per infermità di mente.

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

### ARTICOLO 86 - Libertà di stato.

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

### ARTICOLO 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione.

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

### ARTICOLO 88 - Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.